

COMUNE DI CASALMAGGIORE
-PROVINCIA DI CREMONA-



Regolamento Generale
delle
Entrate Tributarie
Comunali

Adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 13/02/2025
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2025
in vigore dal 01.01.2025

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto, ambito di applicazione e finalità del regolamento	pag. 5
Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare	pag. 5

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I Gestione delle entrate

Art. 3 - Forma di gestione delle entrate	pag. 7
Art. 4 - Funzionario responsabile del tributo	pag. 8
Art. 5 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe	pag. 8
Art. 6 - Agevolazioni tributarie	pag. 9

Capo II Statuto dei diritti del contribuente

Art. 7 - Statuto dei diritti del contribuente	pag. 9
Art. 8 - Chiarezza e trasparenza delle norme regolamentari	pag. 9
Art. 9 - Efficacia temporale dei regolamenti tributari	pag. 10
Art. 10 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione	pag. 10
Art. 11 - Contraddittorio preventivo	pag. 11
Art. 12 - Chiarezza e motivazione degli atti	pag. 13
Art. 13 - Annullabilità degli atti tributari	pag. 14
Art. 14 - Nullità degli atti tributari	pag. 14
Art. 15 - Tutela dell'integrità patrimoniale	pag. 14
Art. 16 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario	pag. 15
Art. 17 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente	pag. 15
Art. 18 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario	pag. 15
Art. 19 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente	pag. 16

Capo III Riscossione

Art. 20 - Riscossione ordinaria	pag. 16
Art. 21 - Limiti di esenzione per versamenti a seguito di autoliquidazione o dichiarazione	pag. 16
Art. 22 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento	pag. 17
Art. 23 - Rateizzazione	pag. 17
Art. 24 - Rimborsi	pag. 19
Art. 25 - Compensazione	pag. 19
Art. 26 - Riscossione coattiva	pag. 20

Capo IV Attività di controllo

Art. 27 - Dichiarazioni	pag. 21
Art. 28 - Attività di controllo	pag. 22
Art. 29 - Interrelazioni tra l'ufficio tributi e gli uffici comunali	pag. 22
Art. 30 - Accessi, ispezioni e verifiche	pag. 23
Art. 31 - Avvisi di accertamento	pag. 23
Art. 32 - Sanzioni	pag. 25
Art. 33 - Interessi	pag. 25
Art. 34 - Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali	pag. 26

TITOLO III CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Capo I Contenzioso

Art. 35 - Contenzioso	pag. 27
-----------------------	---------

Capo II Interpello

Art. 36 - Oggetto	pag. 27
Art. 37 - Legittimazione e presupposti	pag. 28
Art. 38 - Contenuto delle istanze	pag. 28
Art. 39 - Inammissibilità delle istanze	pag. 29
Art. 40 - Procedure ed effetti	pag. 29

Capo III L'autotutela

Art. 41 - Istituto dell'autotutela	pag. 30
Art. 42 - Autotutela obbligatoria	pag. 30
Art. 43 - Autotutela facoltativa	pag. 31

Capo IV Accertamento con adesione

Art. 44 - Oggetto dell'adesione	pag. 32
Art. 45 - Ambito dell'adesione	pag. 32
Art. 46 - Attivazione del procedimento	pag. 32
Art. 47 - Procedimento ad iniziativa del contribuente	pag. 33
Art. 48 - Svolgimento del contraddittorio	pag. 34
Art. 49 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione	pag. 34
Art. 50 - Esito negativo del procedimento	pag. 34
Art. 51 - Perfezionamento ed effetti della definizione	pag. 34
Art. 52 - Modalità di pagamento	pag. 35

Capo V Ravvedimento operoso

Art. 53 - Definizione di ravvedimento operoso	pag. 35
Art. 54 - Ambito applicativo dell'istituto del ravvedimento operoso	pag. 35

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 55 - Norma di rinvio	pag. 37
Art. 56 - Entrata in vigore	pag. 37

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto, ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza comunale. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, come riformato dal D. Lgs. 219/2023 e dei decreti attuativi della legge delega n. 111/2023.
2. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
3. Il presente regolamento è volto a disciplinare le entrate tributarie comunali in tutte le loro fasi quali quelle principali risultano essere: la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso e gli strumenti deflattivi nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione delle aliquote e a specificare le procedure, le competenze e le forme di gestione.
4. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia ed economicità nonché ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione, trasparenza e pubblicità mirando altresì alla semplificazione degli adempimenti.
5. L'amministrazione comunale, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza, non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative di cui all'art. 3-bis della L. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente) concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.
6. La disciplina delle singole entrate è definita da appositi regolamenti, i quali non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente rispetto a quelli stabiliti dal presente regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con la normativa vigente o con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate che prevalgono in ossequio al criterio di specialità.
7. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano al Comune, nel caso di gestione diretta del tributo o al concessionario, nel caso di affidamento ai soggetti indicati nella lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Il presente regolamento, non può regolare aspetti relativi alla individuazione e

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote e tariffe massime delle singole entrate, nonché tutte le materie che la legge sottrae espressamente alla disciplina regolamentare comunale.

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 3 - Forma di gestione delle entrate

1. La forma di gestione delle entrate, sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, può essere effettuata:

- a) in forma diretta dal Comune, comprensiva delle forme associative previste dal TUEL;
- b) mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- c) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate - riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in Legge 1 dicembre 2016, n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità.

Le forme di gestione sopraccitate possono essere utilizzate anche disgiuntamente con riferimento ai singoli tributi e alle singole fasi di accertamento, liquidazione e riscossione.

2. In ogni caso, l'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente rispetto a quanto deriverebbe dalla gestione diretta dell'attività da parte degli uffici comunali.

Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

3. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

4. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico degli stessi di tutto l'iter gestionale-amministrativo conseguente.

5. In caso di affidamento del servizio di gestione delle entrate tributarie, le funzioni ed i poteri per lo svolgimento dell'attività di gestione, sono attribuiti al soggetto affidatario che assumerà la qualifica di responsabile dell'entrata, come disciplinato dal successivo art. 4.

6. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello Statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 212/2000.

Art. 4 - Funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, nomina un funzionario responsabile al quale conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario in caso di sua assenza o impedimento prolungati per oltre un mese.
2. Il funzionario responsabile, di norma, è individuato nel dirigente/responsabile del servizio a cui appartiene l'Ufficio Tributi ed è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale.
3. In particolare, il funzionario responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) cura l'individuazione e la trasmissione degli atti non riscossi al concessionario ai fini della riscossione coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione dei crediti tributari arretrati;
 - f) cura il contenzioso tributario come disposto dall'articolo 35;
 - g) esercita, all'occorrenza, il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui al capo 4° del titolo III;
 - h) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario e verifica periodicamente l'attività svolta dal concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - i) ha funzione di impulso in ordine ad una più efficace gestione del tributo e propone progetti, iniziative, forme di collaborazione tra enti e ogni altra azione volta a migliorare l'attività impositiva;
 - l) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal funzionario responsabile delle entrate.

Art. 5 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il competente organo comunale determina annualmente le aliquote, le detrazioni e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, in modo tale che sia garantito l'equilibrio economico-finanziario della gestione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 6 - Agevolazioni tributarie

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.
2. Le agevolazioni che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.
3. Le agevolazioni sono concesse su istanza/dichiarazione/certificazione dei soggetti beneficiari, salvo diversamente disposto dalla normativa vigente o dai specifici regolamenti.

CAPO II STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 7 - Statuto dei Diritti del Contribuente

1. Il presente regolamento regola le materie disciplinate dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Statuto dei diritti del contribuente - nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.
2. Il Comune, mediante il presente regolamento, adegua la propria azione amministrativa tributaria ai principi della Legge 212/2000 concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela.

Art. 8 - Chiarezza e trasparenza delle norme regolamentari

1. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. I regolamenti comunali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto del regolamento medesimo.
3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei regolamenti comunali in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative di regolamenti tributari debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
5. I regolamenti tributari che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in essi considerati.

6. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al Titolo III Capo 2° del presente regolamento.

Articolo 9 - Efficacia temporale dei regolamenti tributari

1. Salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 8, L. n. 448/2001 e dall'art. 1, comma 169, L. n. 296/2006, oltre che da altre specifiche disposizioni normative, i regolamenti tributari e le delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe non hanno effetto retroattivo e per i tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie comunali non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Art. 10 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati a criteri di equità, collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

2. L'Ufficio Tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi comunali mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati. Deve altresì portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti del proprio Servizio Tributi.

3. L'Ufficio Tributi si impegna a mettere a disposizione in tempo utile i modelli di dichiarazione e le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e quant'altro risulti necessario all'adempimento dell'obbligazione tributaria.

4. I modelli predisposti dall'amministrazione comunale e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione comunale assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

5. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. La comunicazione in modalità telematica deve rispettare le norme di certezza della fonte di provenienza della istanza o richiesta e di individuazione del soggetto interessato.

6. Il comune collabora con le associazioni di categoria, con i centri autorizzati di assistenza fiscale e gli ordini professionali, allo scopo di migliorare la conoscenza da parte dei contribuenti degli obblighi e dei diritti in materia di tributi locali e di rendere più agevoli i relativi adempimenti.

7. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. E' facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di definire celermente la propria situazione.

Art. 11 – Contraddittorio preventivo

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della L. n. 212/2000, prima dell'emissione di atti autonomamente impugnabili dinnanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della L. n. 212/2000.

2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, a titolo di esempio: le aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti della L. 160/2019, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente; il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.

3. In attuazione del comma 2 dell'art. 6-bis della L. n. 212/2000, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni. Si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'ente riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione. Si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso dell'ente. Il contraddittorio si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva. In particolare, sono esclusi i seguenti atti:

- a) gli avvisi ed i solleciti di pagamento;
- b) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- c) gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
- d) il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
- e) gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;
- f) gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva;
- g) il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori, fino al limite di importo di euro 5.000, importo calcolato sul tributo per annualità;
- h) il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
- i) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- j) il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;

- k) il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
 - l) gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
 - m) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.
4. Sono altresì considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, esclusi dal diritto al contraddittorio, i seguenti ulteriori atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giustizia tributaria:
- a) gli atti basati su dati nella disponibilità del Comune, dai quali le violazioni risultino in modo certo e preciso;
 - b) gli atti basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti selezionati, utilizzando i dati in possesso del Comune;
 - c) gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso del Comune
 - d) gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti
5. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
6. Per gli atti di cui ai commi 3, 4 e 5 rimane ferma la possibilità per l'ufficio tributi di attivare un contraddittorio facoltativo, concedendo un termine che può essere inferiore a 60 giorni; in questi casi la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto.
7. Per consentire il contraddittorio, l'ufficio Tributi notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli di presentare eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
- a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni e l'indirizzo di posta elettronica al quale è possibile trasmettere le controdeduzioni o chiedere un appuntamento al fine di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
8. Lo schema di atto di cui al comma precedente reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.
9. Le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al D. Lgs. n. 218/1997 e al Titolo III Capo 4° del vigente regolamento comunale in materia qualora all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti.
10. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente

necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.

11. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine ammesso per la presentazione delle osservazioni. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'ufficio ritiene di non accogliere.

12. Qualora la scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni è successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

13. Gli atti emessi in violazione dell'obbligo del contraddittorio preventivo sono annullabili attraverso l'impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.

Art. 12 – Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto, ai mezzi di prova ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Qualora la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che l'avviso non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti. Le deliberazioni e i regolamenti comunali si intendono conosciuti dai contribuenti in quanto pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

2. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate le decadenze.

3. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:

- a. dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- b. del responsabile del procedimento;
- c. dell'organo o autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
- d. delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- e. del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
- f. dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
- g. della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.

4. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione a adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.

Art. 13 - Annullabilità degli atti tributari

1. Ai sensi dell'art. 7-bis della L. 212/2000, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della L. n. 212/2000 non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Art. 14 - Nullità degli atti tributari

1. Ai sensi dell'art. 7-ter della L. 212/2000, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al D. Lgs. 219/2023.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Articolo 15 - Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione con un credito tributario vantato nei confronti dell'amministrazione comunale, anche con riferimento a tributi diversi nel caso in cui questi siano a gestione diretta.
2. La compensazione può avvenire nei limiti e con le modalità di cui all'art. 25 del presente regolamento
3. È ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario, previa apposita comunicazione. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.
4. L'amministrazione comunale è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, incluse le scritture contabili, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'amministrazione comunale di fondare pretese su tale documentazione.

Articolo 16 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. In particolare, ai sensi del comma 1, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di violazioni della stessa indole nel medesimo periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune, appositamente specificati nei medesimi.
3. L'autotutela sostitutiva, con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, anche se a seguito di una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a fondamento del primo, non deroga al principio di unicità dell'accertamento, considerato che dal suo esercizio deriva sempre e comunque un unico atto impositivo.

Articolo 17 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso da parte del Comune alle banche dati detenute da soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi.
2. È fatto divieto al Comune di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Articolo 18 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale ed alle sanzioni tributarie.
4. Le sanzioni amministrative sono determinate nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 7 del D. Lgs. n. 472/1997, in modo da ricondurle nell'ambito del principio di ragionevolezza, proporzionalità e offensività, tenuto conto anche di quanto evidenziato dal comma 4 del citato art. 7 del D. Lgs. n. 472/1997.

Articolo 19 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

CAPO III RISCOSSIONE

Art. 20 - Riscossione ordinaria

1. Il Comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie consentite dalla normativa, privilegia forme che:
 - a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
 - b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
 - c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
 - d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla quantità/qualità del servizio reso.
2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.
3. Nel caso in cui la riscossione delle entrate tributarie comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il Comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.

Art. 21 - Limiti di esenzione per versamenti a seguito di autoliquidazione o dichiarazione

1. Non si dà luogo al versamento dei tributi dovuti a seguito di dichiarazione o di versamento diretto in autoliquidazione se l'importo annuale dovuto è inferiore ai limiti di seguito indicati:

Tributo	Limite
Imposta Municipale Propria (IMU)	€ 12,00
Canone Unico Patrimoniale per pubblicità o occupazioni permanenti	€ 12,00
Canone mercatale per occupazioni permanenti	€ 12,00

Art. 22 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:

- a) qualora si verificano gravi calamità naturali ovvero eventi eccezionali che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare dei contribuenti;
- b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
- c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento può essere disposta con deliberazione della Giunta Comunale o con ordinanza del Sindaco, qualora sussistano i presupposti di legge e debitamente motivata, rese note con modalità idonee a garantirne la diffusione del contenuto.

3. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, ai sensi del comma 2, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione.

Art. 23 - Rateizzazione

1. La rateizzazione di somme dovute a seguito di avvisi di accertamento può essere concessa su richiesta dell'interessato che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale.

2. La rateizzazione, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 può avvenire secondo il seguente schema:

- a) fino ad € 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da € 100,01 ad € 500,00 in due rate bimestrali;
- c) da € 500,01 ad € 3.000,00 da tre a sei rate bimestrali;
- d) da € 3.000,01 ad € 6.000,00 da sette a dodici rate bimestrali;
- e) oltre 6.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili.

Le rate nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno del mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza.

2. La domanda di rateizzazione, adeguatamente motivata e debitamente documentata, deve essere presentata entro il termine di scadenza del pagamento o comunque prima dell'avvio delle procedure esecutive. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 30 giorni dalla data di presentazione, i termini per il pagamento dell'avviso di accertamento
3. Il funzionario responsabile del tributo, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza.
4. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di in cui suddividere il debito, applicando il principio della proporzionalità e valutando l'effettiva situazione finanziaria del debitore, entro i limiti previsti al comma 1 e previa applicazione degli interessi nella misura del tasso legale, computati su base giornaliera dalla data originaria di scadenza del credito alla data di scadenza della rata.
5. Per importi rilevanti, almeno pari ad € 50.000, il Comune può richiedere la presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa per tutto il periodo della rateizzazione, aumentato di sei mesi.
6. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 8;
7. Ricevuta la richiesta di rateizzazione, il Comune o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateizzazione. Sono comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
8. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate bimestrali anche non consecutive nell'arco di un anno, o di due rate mensili anche non consecutive nell'arco di sei mesi:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'intero importo deve essere immediatamente versato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non adempiuta. In caso di inadempimento si procederà alla escussione della eventuale garanzia prestata o alla riscossione tramite ruolo o ingiunzione;
 - c) il credito non può più essere rateizzato.
9. Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento, dichiarato decaduto dal beneficio e ancora moroso alla data di richiesta della rateizzazione.
10. Restano ferme le specifiche disposizioni previste in materia, ed in particolare:
 - ✓ dall'articolo 52 del presente regolamento, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione;
 - ✓ dall'articolo 48, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale.
11. L'eventuale rateizzazione dei versamenti relativi alle entrate tributarie ordinarie è disciplinata dai regolamenti delle singole entrate tributarie.

Art. 24 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero, in caso di contenzioso, da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve contenere:
 - a) le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
 - b) la somma richiesta a rimborso;
 - c) le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
 - d) la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
 - e) le modalità di versamento delle somme richieste a rimborso;
 - f) la firma per sottoscrizione.
3. La richiesta di rimborso è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste alle lettere a), b), c) e) ed f) del comma 2. La mancanza della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento è superabile qualora dalle banche dati dell'Ufficio Tributi gli importi indicati nell'istanza di rimborso risultino incassati. Qualora vi sia stato riconoscimento dell'illegittimità dell'accertamento o dell'iscrizione a ruolo da parte dell'ente impositore, il rimborso è atto dovuto; l'istanza del contribuente ha carattere di semplice sollecito senza obbligo di motivazione e di allegazione di documenti.
4. Il funzionario responsabile del tributo, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. In caso di mancata comunicazione dell'esito dell'istanza entro detto termine, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.
5. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere al contribuente, ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.
6. Sulle somme dovute a seguito di rimborso si applicano gli interessi nella misura del tasso legale stabilito periodicamente con apposito decreto ministeriale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
7. Non si fa luogo al rimborso dei tributi se l'importo spettante, riferito a ciascun tributo ed al singolo periodo d'imposta, è inferiore a 12 euro con esclusione degli interessi.

Art. 25 - Compensazione

1. E' ammessa, da parte del contribuente, la compensazione tra debiti e crediti relativi alle entrate tributarie comunali disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità e nei limiti stabiliti negli articoli seguenti nonché dai regolamenti delle singole entrate.
2. Il contribuente, entro i termini di versamento delle entrate tributarie, in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso e se stabilito dal regolamento specifico della singola entrata, può portare in detrazione dall'importo dovuto:
 - eventuali somme a credito relative al medesimo tributo, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti (compensazione verticale);
 - eventuali somme a credito relative ad altri tributi comunali, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti (compensazione orizzontale).
3. Nelle somme portate in compensazione non sono computati gli interessi.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può essere chiesto il rimborso. In tale ultimo caso il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso è computato alla data di prima applicazione della compensazione.
5. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
- ✓ tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;
 - ✓ tributi riscossi mediante concessionari;
 - ✓ intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
 - ✓ somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quali sia pendente il giudizio a seguito di ricorso.
6. Entro il termine di scadenza del pagamento, il contribuente che si voglia avvalere della compensazione deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione contenente:
- a) le generalità del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'indicazione delle eccedenze a rimborso compensate, distinte per anno di imposta e per tributo, le relative modalità di calcolo e il tributo compensato con l'indicazione dell'anno d'imposta;
 - d) l'impegno a non richiedere il rimborso per le stesse eccedenze portate in compensazione e l'indicazione dell'eventuale domanda di rimborso della differenza non compensata ai sensi del comma 4 del presente articolo.
7. Qualora, durante la successiva attività di controllo, l'Ufficio Tributi dovesse riscontrare il mancato diritto totale o parziale alla suddetta compensazione, potrà procedere all'emissione di avviso di accertamento entro gli stessi termini previsti per la notifica degli atti di accertamento relativi all'anno di imposta nel quale è stata eseguita la compensazione.

Art. 26 - Riscossione coattiva

1. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, oltre che in funzione delle dotazioni organiche, finanziarie e strumentali, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata:
- in proprio dall'ente creditore;
 - tramite affidamento ad un concessionario iscritto nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997;
 - tramite affidamento all'Agenzia delle Entrate/Riscossione.
2. La riscossione coattiva è effettuata secondo le procedure di cui alla riforma della riscossione operata dall'art. 1, commi dal 785 al 793, della L. 160/2019.
3. L'adozione di misure ed azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.
4. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, per economicità dell'azione amministrativa, non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare del debito, comprensivo di tributo, sanzione ed interessi, sia pari o inferiore a 50 euro con riferimento

ad ogni tributo. Qualora il credito sia pari o inferiore a 50 euro si procede alla riscossione coattiva in presenza di una violazione perpetrata per più annualità.

5. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997, si applicano le seguenti regole, ai sensi dell'art. 1, comma 803, della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata col decreto 14 aprile 2023 o successivo decreto emanato ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 112/1999.

Gli oneri di riscossione di cui alle lettere a) e b) sono interamente a carico del debitore.

7. Nel caso di riscossione coattiva tramite affidamento all'Agenzia delle Entrate/Riscossione, gli oneri e spese sono indicati dall'art. 1, comma 792, lett. i) della L. n. 160/2019.

8. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti principali cause (non esaustive):

- a) mancato perfezionamento della notifica tenuto conto delle risultanze anagrafiche;
- b) procedure concorsuali che rendano infruttuoso il recupero;
- c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
- d) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- f) limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.

L'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

CAPO IV ATTIVITA' DI CONTROLLO

Art. 27 - Dichiarazioni

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale è tenuto a presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dai regolamenti delle singole entrate tributarie.

Tutte le dichiarazioni, salvo i casi in cui è previsto l'uso di modelli ministeriali, devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi comunale.

2. Qualunque dichiarazione è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste dal modello comunale o ministeriale, qualora il dato mancante sia necessario per la quantificazione del tributo o possa pregiudicare l'attività di controllo dell'ente.

3. L'Ufficio Tributi è tenuto ad inoltrare al Comune competente le eventuali dichiarazioni erroneamente pervenute. Sono considerate valide le dichiarazioni tempestivamente inviate a Comune incompetente, a condizione che esse vengano trasmesse al Comune prima della notifica degli avvisi di accertamento ovvero dell'iscrizione a ruolo dei tributi.

Art. 28 - Attività di controllo

1. L'ufficio tributi provvede al controllo delle dichiarazioni, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti dalla legge o dai regolamenti comunali.

2. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio tributi utilizza ed incrocia i dati messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nonché da altri enti. Il funzionario responsabile assume tutte le iniziative utili a contrastare l'evasione fiscale e può invitare il cittadino a fornire dati, notizie, documenti, risposte a quesiti o questionari e ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione tributaria, qualora gli stessi non siano reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni.

3. Ove ne ravvisi la necessità, la Giunta Comunale può autorizzare progetti straordinari finalizzati all'incremento delle entrate e al controllo di specifici ambiti di evasione e/o elusione.

4. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire specifici compensi al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

Art. 29 - Interrelazioni tra l'Ufficio Tributi e gli altri uffici comunali

1. Al fine di potenziare i controlli e favorire la lotta all'evasione e di agevolare il contribuente nell'adempimento degli obblighi tributari, è garantito all'Ufficio Tributi l'accesso diretto alle banche dati di competenza dei singoli uffici relativamente ai dati o agli atti suscettibili di produrre effetti sulle entrate tributarie (contratti, convenzioni, autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, PGT e sue varianti, comunicazioni di attribuzione ad un terreno della natura di area fabbricabile o di declassificazione di area a terreno agricolo, certificati di inagibilità,...).

Qualora non sia tecnicamente possibile l'accesso diretto, gli uffici provvedono a trasmettere periodicamente i dati/atti all'ufficio tributi.

2. L'Ufficio Tributi, di concerto con i responsabili degli uffici interessati, stabilisce le modalità operative per l'interscambio dei dati e delle informazioni ed i relativi tempi di attuazione che deve avvenire con cadenza almeno semestrale. Dell'eventuale persistente mancato adempimento, il dipendente inadempiente risponde in via amministrativa e disciplinare.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a soggetti pubblici o privati che gestiscono i servizi comunali, anche in concessione, in quanto compatibili.

Art. 30 - Accessi, ispezioni, verifiche

1. Nell'ambito delle attività di controllo l'Ufficio Tributi e i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate possono effettuare sopralluoghi, ispezioni o verifiche nei locali a qualsiasi titolo posseduti dal contribuente, necessari ad accertare fatti e/o situazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'obbligazione tributaria.

2. Gli accessi e le verifiche dovranno essere svolti da personale dotato di apposito cartellino di riconoscimento e, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente motivati, avvenire durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile.

3. Qualora si renda necessario l'ingresso nell'edificio/area di proprietà privata e qualora non vi sia pregiudizio dei fatti e delle situazioni da verificare, il sopralluogo viene effettuato previa comunicazione da inviare almeno sette giorni prima presso il domicilio del contribuente.

4. Nella comunicazione di cui al comma 3, ovvero prima di iniziare la verifica, il contribuente viene informato circa l'oggetto dell'ispezione, delle motivazioni e delle ragioni che ne sono alla base nonché della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria.

5. Dei rilievi effettuati durante l'ispezione e delle osservazioni avanzate dal contribuente o dal professionista si dà atto in un processo verbale di accertamento sottoscritto dall'accertatore e dal contribuente medesimo. Successivamente alla conclusione delle operazioni di controllo ed al rilascio del verbale, il contribuente può, nei successivi 30 giorni, presentare osservazioni, rivolgere richieste o effettuare comunicazioni che saranno esaminate dall'Ufficio Tributi. Salvo casi urgenti, l'atto impositivo non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine.

6. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

7. Nei casi in cui dalle verifiche condotte venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese.

Art. 31 - Avvisi di accertamento

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e di irrogazione delle sanzioni amministrative è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

2. L'ufficio Tributi procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, nei modi di legge, un

apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. I termini di prescrizione e di decadenza non possono essere prorogati con atti normativi comunali, ma solo in base a specifiche disposizioni normative.

2. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge, con particolare riferimento all'art. 1, comma 792, della L. 160/2019, e deve essere espressamente motivato.

3. Negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista può essere sostituita dal nominativo a stampa del funzionario responsabile sull'atto medesimo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 e dell'articolo 1, comma 87, della L. n. 549/1995. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

4. Qualora gli atti di cui al comma 2 vengano inviati telematicamente, gli stessi possono essere sottoscritti digitalmente.

5. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate come specificato nell'art. 32 del presente Regolamento.

6. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo da accertare, nonché degli oneri di riscossione, per economicità dell'azione amministrativa, l'ufficio non procede all'emissione dell'avviso di accertamento qualora l'ammontare dell'imposta da recuperare sia pari o inferiore a 12 euro con riferimento ad ogni tributo. Qualora il credito sia pari o inferiore a 12 euro si procede all'emissione dell'avviso di accertamento in presenza di una violazione perpetrata per più annualità.

7. L'avviso di accertamento può essere notificato a mezzo SEND (Servizio Notifiche Digitali), a mezzo PEC, a mezzo posta con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo messo comunale secondo le modalità dettate dalla normativa vigente.

Le spese di notifica sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato, per gli importi stabiliti e periodicamente aggiornati con decreto del Ministero delle Economia e delle Finanze, che alla data di approvazione del presente regolamento sono pari a:

- ✓ € 2,00 per gli atti notificati a mezzo PEC;
- ✓ € 5,18 per gli atti notificati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- ✓ € 8,75 per gli atti notificati ai sensi dell'art. 60 del DPR n. 600/1973 e dell'art. 14 della L. n. 890/1982.

Per gli atti notificati a mezzo SEND le spese di notifica possono variare in base all'iter di notifica richiesto nel singolo caso specifico.

8. Sono inoltre posti a carico del contribuente i costi di elaborazione e di notifica degli atti denominati "oneri di riscossione" ai sensi dell'art. 1, comma 803, della L. 169/2019:

- in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'avviso di accertamento: il 3% delle somme dovute fino ad un massimo di € 300,00;

- in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'avviso di accertamento: il 6% delle somme dovute fino ad un massimo di € 600,00.

9. Ai sensi dell'art. 10 della L. 265/1999, i Comuni e le altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 29/1993, possono avvalersi dei messi comunali di

altri Comuni, per le notificazioni dei propri atti a soggetti non residenti, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge. Al Comune che vi provvede spetta, da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata periodicamente con decreto ministeriale.

Art. 32 - Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 novellati dal D. Lgs. n. 87/2024 che ha disposto la revisione del sistema sanzionatorio tributario con effetto sulle violazioni commesse a partire dal 1 settembre 2024. A decorrere dal 1 gennaio 2026 verranno applicate le sanzioni ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali approvato col Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

Le sanzioni tributarie sono determinate dal funzionario responsabile designato per ogni singolo tributo, all'interno della misura minima e massima prevista dalla legge.

2. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

3. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

4. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

5. La disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata ai principi di proporzionalità e di offensività.

6. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave.

7. La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.

8. È dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.

Art. 33 - Interessi

La misura degli interessi per la riscossione, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali è fissata nella misura del tasso d'interesse legale, da applicarsi giorno per giorno, a decorrere dalla data entro la quale il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 34 - Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali

1. In presenza di crediti tributari vantati dal comune verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali, l'Ufficio Tributi valuterà, dal punto di vista economico, l'opportunità di attivare e/o abbandonare azioni di recupero del credito, tenuto conto di:

- ✓ spese previste (legali, di bollo, costo del personale impiegato, ecc.);
- ✓ consistenza della massa attiva;
- ✓ tempi per ottenere il pagamento;
- ✓ profili di rischio di una eventuale azione legale.

2. E' considerato in ogni caso antieconomico, e, pertanto, si abbandonerà ogni azione per ottenere il recupero del credito, indipendentemente dal suo ammontare, qualora:

- a) l'importo del credito sia pari o inferiore alle spese previste per le necessarie procedure ovvero di importo complessivo inferiore a € 100,00;
- b) sia stata accertata, anche in relazione al privilegio dei crediti ed alle vigenti leggi fallimentari, l'inconsistenza della massa attiva e l'impossibilità di ottenerne il pagamento.

TITOLO III - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

CAPO I CONTENZIOSO

Art. 35 - Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato in campo tributario, il Comune può favorire, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista dalla disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione espressa in ordine alla convenienza di resistere in giudizio ovvero di abbandonare la lite in relazione a:
 - a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) grado di probabilità della soccombenza dell'ente;
 - c) convenienza economica del contenzioso, intesa quale confronto tra l'ammontare della pretesa tributaria e le spese di giudizio.
3. Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e salva diversa disposizione di legge, spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso. A tal fine il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente o un professionista appositamente nominato. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.
In caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, il Sindaco può delegare gli addetti della relativa struttura associativa che presteranno la necessaria assistenza.
4. E' compito del funzionario responsabile del tributo, anche in caso di gestione associata, seguire con cura il procedimento contenzioso, operando in modo diligente al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

CAPO II INTERPELLO

Art. 36 - Oggetto

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi dell'art. 11 della L. n. 212/2000 e del D. Lgs. n. 156/2015.
2. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie quando vi sono condizioni di

obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.

3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

4. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 37 - Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

2. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati.

3. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta

4. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso posta elettronica certificata.

Art. 38 - Contenuto delle istanze

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) l'oggetto sommario dell'istanza;
- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 39 - Inammissibilità delle istanze

1. Le istanze di cui al presente capo sono inammissibili se:

- a) sono prive dei requisiti di cui all'articolo 21;
- b) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
- c) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- d) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- e) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Art. 40 - Procedura ed effetti

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune. Il termine è in ogni caso sospeso tra il 1° agosto ed il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio richiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il termine di scadenza della risposta cade di sabato o in giorno festivo è prorogato al primo giorno non festivo successivo. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

2. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei

casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

3. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della L. 212/2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

CAPO III L'AUTOTUTELA

Art. 41 - Istituto dell'autotutela

1. Autotutela sta ad indicare la potestà che ha la pubblica Amministrazione di intervenire, sia d'ufficio che su istanza di parte, al fine di modificare od annullare provvedimenti precedentemente emessi, consentendo quindi alla stessa Amministrazione di autodifendersi dai propri errori, così da assolvere correttamente i propri compiti istituzionali.

Art. 42 - Autotutela obbligatoria

1. Il Funzionario Responsabile del tributo procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza;

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.

3. In caso di autotutela parziale, le sanzioni per omessa/infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente e rinuncia al ricorso, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

4. Ai sensi dell'art. 10-quater, comma 3, della L. n. 212/2000, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio

dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della L. n. 20/1994, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

5. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-bis), del D. Lgs. n. 546/1992, il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 43 - Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi previsti ai fini dell'autotutela obbligatoria, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.

2. Nell'esercizio dell'autotutela il Funzionario Responsabile del tributo dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.

4. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.

6. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.

7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.

8. Il provvedimento di autotutela deve essere notificato al contribuente.

9. In caso di autotutela parziale, le sanzioni per omessa/infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente e rinuncia al ricorso, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

10. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-ter), del D. Lgs. n. 546/1992, il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.

11. Ai sensi dell'art. 10-quinquies, comma 2, della L. n. 212/2000, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della L. n. 20/1994 e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

CAPO IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 44 - Oggetto dell'adesione

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art.52 del D. Lgs. n. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 218/1997 come modificato dal D. Lgs. n. 13/2024. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

Art. 45 - Ambito dell'adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.
6. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 46 - Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;

- b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera a);
- c) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;
- d) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

Art. 47 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.
3. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
5. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
6. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
7. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
8. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.
9. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata

comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 48 - Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Art. 49 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, il Comune redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o da suo procuratore generale o speciale e dal Funzionario responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c) le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 50 - Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Art. 51 - Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di tutte le somme dovute ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione né ad autotutela, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
 - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
 - b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né

dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento;

4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Art. 52 - Modalità di pagamento

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto, in coerenza con le disposizioni sulla riscossione coattiva prevista dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni ai sensi del citato comma 792.

CAPO V RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 53 - Definizione di ravvedimento operoso

1. Qualora la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta nelle misure stabilite dall'art. 13 del D. Lgs. 471/1997 e dell'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 54 - Ambito applicativo dell'istituto del ravvedimento operoso

2. E' consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento, beneficiando della riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1 lettere a), a-bis), b), b-bis) e b-ter) del D. Lgs. n. 472/1997 e sss.mm.ii., anche in caso di versamento frazionato, purché effettuato entro i relativi termini prescritti da tale disposizione.

Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

TITOLO IV - NORME FINALI

Art. 55 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti, nonché le disposizioni regolamentari vigenti applicabili. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, per cui i richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 56 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025, nel rispetto delle regole di pubblicazione ed efficacia previste dal comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011